

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo :		
PRESIDENTE	532	
Comunicazione del Presidente :		
PRESIDENTE	532	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
MAGNO ed altri: Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e il 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche (3027)	532	
PRESIDENTE	532	
FLORENA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	532	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche dell'articolo 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2956)	533	
PRESIDENTE	533	
CALVARESI	533	
CANESTRARI, <i>Relatore</i>	533	
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	533	
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Sostituzione dell'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (2805)
		534
		PRESIDENTE
		534, 535
		CALVARESI
		534
		CANESTRARI, <i>Relatore</i>
		534
		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>
		535
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Attribuzione ai consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone (2804)
		535
		PRESIDENTE
		535, 536, 537
		FABBRI RICCARDO, <i>Relatore</i>
		535
		MANCINI ANTONIO
		536
		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>
		536, 537
		Votazione segreta :
		PRESIDENTE
		537

La seduta comincia alle 9,30.

CALVARESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Amodio.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Bianchi Gerardo e Magno sostituiscono, rispettivamente, i deputati Dagnino e Pirastu.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Magno ed altri: Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche (3027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Magno, Speciale, D'Alesio, D'Alena, La Bella, Marchesi, Marras, Maulini, Mazzoni, Matarrese, Miceli, Nannuzzi, Raffaelli, Zoboli: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche ».

Nella seduta di ieri la nostra Commissione, investita dell'esame del provvedimento in sede referente, ha deliberato di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento del provvedimento stesso in sede legislativa. La nostra richiesta è stata accolta. La Commissione bilancio, d'altra parte, nella seduta di ieri sera ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che l'articolo 2 risulti modificato nei seguenti termini:

« All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Desidero ricordare che la Commissione ha fatto più volte presente al Governo l'opportunità di presentare alle Camere un provvedimento per una regolamentazione generale di tutte le elezioni, che, a mio avviso, non andrebbero distinte in amministrative e in politiche: le elezioni rappresentano un grande dovere civico di tutto l'elettorato e noi facciamo voto che le agevolazioni ferroviarie per le elezioni amministrative vengano parificate a quelle per la Camera dei deputati e a quelle per il Senato della Repubblica.

Nell'articolo 1 della proposta di legge sono richiamati gli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361.

L'articolo 116 accorda la riduzione del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale in cui sono iscritti e per il ritorno; l'articolo 117, a sua volta, concede a coloro che si trovino all'estero per motivi di lavoro il diritto al trasporto gratuito dalle stazioni di confine al comune in cui dovranno votare e viceversa.

La proposta di legge al nostro esame stabilisce la estensione, alle prossime elezioni amministrative del 12 e 13 giugno, di dette agevolazioni di viaggio.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che in questa legislatura il deputato Speciale si è fatto promotore di analoga iniziativa per le elezioni comunali della fine del 1963 e del gennaio 1964 e che analogo provvedimento si è adottato per le elezioni sarde dello scorso anno.

Le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno sono ormai imminenti e, pertanto, io invito la Commissione ad approvare rapidamente la presente proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

FLORENA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*, Intendo far presente che sin dal 14 maggio il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ha presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge che disciplina le **facilitazioni di viaggio**, in modo uniforme, per tutte le elezioni.

Il Governo, quindi, non ha oggi alcuna difficoltà ad esprimere parere favorevole alla proposta di legge Magno ed altri, tanto più che non ne risulta gravato il bilancio delle ferrovie dello Stato, che non potrebbe assorbire tale maggiore spesa.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Dò lettura del testo della proposta di legge:

« Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro provvederà alle necessarie variazioni di bilancio ».

Dò ora lettura dell'articolo sostitutivo proposto dalla V Commissione Bilancio:

ART. 2

« All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 113, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 113 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 gennaio 1966.

L'onorevole Canestrari ha facoltà di svolgere la relazione.

CANESTRARI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2956, approvato dal Senato nella seduta del 19 gennaio 1966, apporta delle modifiche all'articolo 113 del codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 625, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali.

Tale articolo prevede la corresponsione degli interessi, prendendo a base il credito minimo, nel corso della quindicina, senza tener conto delle frazioni di lira.

È evidente che il criterio, stabilito ancora nel 1936, debba essere modificato soprattutto per il mutato valore della moneta.

Il disegno di legge stabilisce in primo luogo che l'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondando il credito stesso a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda si tratti di frazioni non superiori o superiori a 500 lire. Dispone inoltre che i crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi e che la somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Per ragioni di natura contabile tale dispositivo di legge entrerà in vigore l'anno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propongo agli onorevoli colleghi di voler approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVARESI. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione i due articoli del disegno di legge, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645,

nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:

« L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.

I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi ».

(È approvato).

ART. 2

La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Sostituzione dell'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. (2805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ».

L'onorevole Canestrari ha facoltà di svolgere la relazione.

CANESTRARI, *Relatore*. L'articolo 13 del codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che il disegno di legge intende modificare, recita: « Non si dà corso alla corrispondenza che possa costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, o recar danno alle persone e alle cose, o che sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume ». In relazione a tale norma, l'articolo 3 delle Istruzioni sul servizio dei telegrammi e marconigrammi disciplina il diritto di uso del servizio telegrafico pubblico e i relativi limiti, stabilendo che l'amministrazione delle poste « ha facoltà di fermare qualsiasi telegramma atto ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituisca esso stesso reato ». L'amministrazione ha anche la facoltà di fermare telegrammi manifestamente destinati ad ingannare un terzo, e quelli che contengono parole ingiuriose o

scurrili, o frasi denigratrici o provocatorie, tanto se rivolte al destinatario, quanto se riferite ad altra persona.

L'amministrazione, o il capo dell'ufficio, che rilevi in una corrispondenza gli estremi di cui sopra, ne dispone il fermo, trasmettendola immediatamente al Pretore o al Procuratore della Repubblica, i quali, se non riscontrano gli estremi di reato, ne dispongono lo inoltro entro 24 ore.

L'applicazione di tale norma ha sollevato proteste da parte degli utenti, ravvisando nella facoltà dell'Amministrazione di non dare corso alla corrispondenza un contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, che, com'è noto, afferma che la libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili e la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

In effetti, l'articolo 13 del codice postale non prevede l'intervento dell'Autorità giudiziaria sicché il potere di decidere sull'inoltro o meno della corrispondenza, ove ricorrano gli estremi stabiliti dallo stesso articolo 13, attualmente compete all'Amministrazione delle poste e telegrafi. Ecco allora che il Governo si è deciso a presentare questo disegno di legge inteso a trasferire il potere di fermare l'inoltro della corrispondenza, dall'amministrazione delle poste, all'autorità giudiziaria.

L'utente, avverso alle decisioni del pretore, potrà ricorrere in Tribunale.

Il dirigente dell'ufficio postale, prima di sottoporre la corrispondenza al magistrato, in caso di telegrammi e di corrispondenza aperta e per infrazioni di minor gravità (parole ingiuriose o scurrili), inviterà il mittente ad eliminare le espressioni non ammesse.

Propongo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALVARESI. Mi dichiaro d'accordo circa la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione della materia, per sanare una situazione di fatto che risale al periodo fascista.

Tuttavia abbiamo qualche perplessità circa la conformità della nuova norma all'articolo 15 della Costituzione. Nell'articolo unico vi sono espressioni, come quella che si riferisce alla corrispondenza contraria all'ordine pubblico, che potrebbero essere interpretate in maniera assai larga da parte di ufficiali giudiziari: anche manifestazioni di protesta

potrebbero essere interpretate come turbamento all'ordine pubblico; d'altra parte, determinati telegrammi, passati al vaglio dell'autorità giudiziaria, potrebbero, anche se inoltrati solo 24 ore dopo, non avere più il loro effetto.

Comunque, senza entrare ulteriormente nella disamina dell'articolo 1, al quale potremo eventualmente presentare emendamenti, chiedo che il disegno di legge, poiché attiene all'applicazione dell'articolo 15 della Costituzione, venga sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono convinto che non vi possa essere alcuna accusa di incostituzionalità al testo del disegno di legge, in quanto si chiede solo di spogliare l'amministrazione di attribuzioni che di fatto già ha, per regolamento e per prassi.

Del resto, proprio in omaggio alla Costituzione il Governo propone che le valutazioni in parola siano trasferite alla magistratura.

Circa la proposta di chiedere il parere della Commissione affari costituzionali, mi dichiaro favorevole. La Commissione affari costituzionali potrà darci un parere sul dettaglio della formulazione dell'articolo unico e noi ne saremo lieti, in quanto amiamo fare le cose il meglio possibile.

PRESIDENTE. Il Governo non si oppone, dunque, alla proposta dell'onorevole Calvarresi, di acquisire il parere della Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di chiedere il parere della I Commissione (affari costituzionali).

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione ai consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione poste e telegrafi ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale poste e telegrafi di Pordenone. (2804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai consigli provinciali delle poste e delle ed al consiglio centrale di disciplina della telecomunicazioni ed al consiglio centrale di

disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione poste e telegrafi ed istituzione degli organi collegiali presso la direzione circondariale poste e telegrafi di Pordenone ».

Il deputato Fabbri Riccardo ha facoltà di svolgere la relazione.

FABBRI RICCARDO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda due distinti settori della struttura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e cioè: 1°) procedimenti disciplinari a carico del personale operaio; 2°) completamento degli organi della direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone, recentemente istituita.

Ambedue le materie sono regolate da leggi; il disegno di legge in esame si propone soltanto di colmare, in aderenza alle leggi vigenti, due lacune.

La prima lacuna riguarda gli organi collegiali competenti ad intervenire, alla periferia ed al centro, nei procedimenti disciplinari a carico degli operai dello Stato dipendenti dall'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Benché lo stato giuridico degli operai dello Stato, e cioè la legge n. 90 del 1961, preveda commissioni di disciplina sia centrali che locali, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non si è mai provveduto alla creazione di tali organi, dato anche lo scarso numero di operai in servizio. Solo ultimamente, a quanto mi risulta, il Ministro Russo ha provveduto, con proprio decreto, a nominare la commissione centrale; nulla, invece, è stato fatto per la periferia.

Comunque stiano le cose, per colmare la lacuna, o si dovevano creare appositi organi, o si poteva far ricorso agli organi collegiali già esistenti. Il Governo ha scelto, penso giustamente, quest'ultima via.

Fra gli organi collegiali esistenti e riguardanti il personale e, cioè, commissioni consultive previste dall'articolo 26 della legge 1406 del 1961, commissioni per gli uffici locali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1952 e consigli di disciplina, regolati ultimamente dalla legge n. 119 del 1958, questi ultimi sono stati considerati i più idonei a svolgere i compiti che la legge n. 90, sullo stato giuridico degli operai, riserva alle commissioni di disciplina.

Nulla da eccepire su questa scelta operata dal Governo col disegno di legge, in quanto detti consigli trattano già la materia disciplinare per gli impiegati dei ruoli tradizionali.

C'è solo da lamentare che in questi consigli non vi sono rappresentanti del personale. Nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avviene questo: il personale degli uffici locali è rappresentato nelle commissioni provinciali e centrale, le quali si occupano anche di disciplina; il personale dei ruoli tradizionali non ha invece, nei propri consigli di disciplina, la propria rappresentanza. Penso che tale rappresentanza vada istituita.

La seconda parte del disegno di legge mira alla completa attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, si era provveduto ad istituire, secondo il disposto della legge citata, la direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone. Sembra del tutto evidente la necessità di dotare tale direzione degli organi collegiali previsti dal vigente ordinamento; ed a ciò provvede appunto il secondo articolo del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda il primo punto riguardante i consigli di disciplina, io ho presentato, insieme ad altri colleghi di tutti i gruppi, un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate, per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente dai Consigli provinciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina, istituito ai sensi del regio decreto legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I deputati Fabbri Riccardo, Canestrari, Calvaresi, Mancini, Di Piazza e Bianchi Gerardo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Dei consigli di disciplina centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e tele-

comunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fanno parte tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere unitario e nazionale e rappresentate nel consiglio di amministrazione ».

MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Debbo esprimere il mio compiacimento e le mie felicitazioni al deputato Fabbri Riccardo, il quale, con la competenza che lo caratterizza, per essersi dedicato totalmente all'Amministrazione, ha puntualizzato nella sua relazione gli aspetti giuridici e pratici della proposta di legge.

Debbo, però, chiedere un rinvio dell'esame dell'articolo aggiuntivo, pur concordando nel merito di esso (questo sia chiaro fin da ora), perché in questo momento non sono in condizione di valutare gli effetti che esso produrrebbe sulla composizione dei consigli di disciplina: bisogna stare ben attenti che detti organi possano essere funzionanti, senza determinare situazioni che possano costituire, successivamente, motivo di malcontento o di rinvio a tempo indeterminato di ogni decisione.

MANCINI ANTONIO. Al momento attuale nell'ambito della Amministrazione delle poste e telegrafi esistono due sistemi per giudicare il personale in materia disciplinare.

Uno di essi riguarda il personale degli uffici locali e della commissione relativa fanno parte i rappresentanti del personale, eletti all'interno dell'Amministrazione; tale Commissione è presieduta dal Presidente del Tribunale (cosa, questa, di cui — lo dico per inciso — io non sono favorevole); il secondo sistema è quello adottato per il personale di ruolo, per il quale la Commissione di disciplina è costituita dal direttore provinciale e dai due funzionari di « gruppo A » più elevati in grado.

Quest'ultimo stride fortemente con il primo e presenta anche delle difficoltà di carattere pratico. Infatti, non in tutte le direzioni provinciali vi è un numero di funzionari tale da permettere la costituzione dei consigli di disciplina, in modo che possano giudicare tutti i casi che si presentano: spesso uno o più ispettori sono interessati alla parte elaborativa del procedimento disciplinare.

Pertanto, vorrei sottolineare al rappresentante del Governo l'opportunità di fissare una composizione di tali ultimi consigli di disciplina simile a quella delle commissioni di disciplina previste per il personale degli uffici locali.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho chiesto il rinvio proprio per poter fare quanto mi è stato suggerito.

PRESIDENTE. Personalmente, osservo anche che sarebbe stato opportuno e più conforme a tecnica legislativa procedere con due distinti provvedimenti, dal momento che il disegno di legge consta di due articoli che concernono due problemi del tutto diversi, uno, d'ordine generale e, l'altro, particolare.

Comunque, data la richiesta di rinvio da parte del Governo, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e il 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (3027).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 113 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2956).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Armato, Battistella, Belci, Bianchi Gerardo, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, Colasanto, De Capua, Degli Esposti, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Iozzelli, Macchiavelli, Magno, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Reale Giuseppe, Rubeo, Sammartino, Sinesio e Veronesi.

È in congedo:

Amodio.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO